

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**MILANO****MEMORIA DI REPLICA**(in occasione dell'udienza pubblica del 6/11/2018)

Del **COMUNE DI CUASSO AL MONTE** (CF/PI 00341300127), con sede in Cuasso al Monte (VA), via Roma n. 58, in persona del Sindaco pro-tempore dott. Francesco Ziliani, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Maria Cristina Faranda (CF FRNMCR64M56F205I) – pec maria.faranda@milano.pecavvocati.it – fax 02 55187596 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, p.zza S. Pietro in Gessate n. 2, nel ricorso

R. N. 987/2013 – sez. II

promosso da

Ing. Franco LICO e “LICO FRANCO IMPRESA AGRICOLA”**C o n t r o****COMUNE DI CUASSO AL MONTE**

per l'**ANNULLAMENTO** della delibera consiliare n. 4 del 16/2/2013 con cui è stato adottato il PGT e n. 25 del 25/7/2012 di approvazione definitiva del medesimo con particolare riferimento all'art. 21 del PdR e al mancato accoglimento dell'Osservazione n. 14.

In replica a quanto *ex adverso* formulato nella memoria rassegnata in vista dell'udienza di merito, si osserva quanto segue.

SUL DIVIETO DI EDIFICAZIONE SUL TERRENO LICO.

Già si è diffusamente nella memoria di merito depositata in data 1/10 u.s. circa la particolare collocazione della proprietà Lico nel territorio comunale e la necessità di salvaguardarne il pregio paesaggistico in osservanza delle sovraordinate norme del piano regionale attraverso una classificazione del regime di suoli improntato al contenimento dell'espansione edificatoria.

Si è inoltre osservato, come risulta dalla documentazione prodotta (doc n. 4), come l'amministrazione abbia altresì dovuto tener conto dell'evento incendiario che ha, ad altri fini, impedito la sua trasformazione.

Si è infine illustrato che il divieto di edificazione negli ambiti ex art. 21 PdR comporta la ricaduta degli indici sulle aree agricole ex art. 20 PdR (doc. n. 8), **nel cui ambito il ricorrente ha la disponibilità di altre aree** (doc n. 11).

Sotto questo profilo deve escludersi che il Comune di Cuasso abbia introdotto nel proprio PGT un divieto generalizzato di edificazione in zona agricola ed in ogni caso esso risulta congruamente motivato negli atti pianificatori e nella controdeduzione all'osservazione Lico (doc nn. 2 e 10), con ciò escludendosi ogni ulteriore profilo di asserita illegittimità.

Ed infatti il divieto di edificazione in zona agricola non è illegittimo in sé, atteso che per costante giurisprudenza tale decisione impone semmai una motivazione rafforzata sulla ragioni della sua imposizione proprio in quanto in quanto lede la legittima aspettativa dell'imprenditore agricolo allo sviluppo della propria attività (T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 7 luglio 2011, n. 1843).

Motivazione presente nella fattispecie indagata.

Come afferma codesto Giudice in caso del tutto analogo¹

“Non può che ricordarsi la consolidata giurisprudenza che richiama non solo l'ampia discrezionalità assegnata alle Amministrazioni locali in sede di pianificazione territoriale, ma che afferma altresì che la destinazione agricola di una determinata porzione di territorio ben può giustificarsi per necessità di salvaguardia ambientale, prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività di impresa agricola (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18.01.2011, n. 352; TRGA del Trentino Alto-Adige, Trento, 06.04.2011, n. 105 e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 17.09.2009, n. 4977).

L'esistenza di divieti di edificazione in zona agricola non si pone di per sé neppure in contrasto con le particolari previsioni della legge regionale 12/2005, articoli da 59 a 62, visto che la giurisprudenza di questo Tribunale ha più volte affermato che gli articoli richiamati non garantiscono sempre l'attività edificatoria e di conseguenza non impediscono ai Comuni di porre i divieti di cui sopra (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 08.06.2011, n. 1468 e sez. IV, 13.12.2010, n. 7519). (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.04.2012 n. 1020).

Ed ancora

“Per costante giurisprudenza, le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale costituiscono espressione di ampia discrezionalità. Si tratta, infatti, di scelte di merito, che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, a meno che risultino inficiate da

¹ Nello specifico, il compendio immobiliare risultava collocato, nell'ambito del PGT, in zona di rilevante pregio ambientale ove insistono quelle particolari porzioni del territorio definite dal Piano delle Regole come “percorsi”, “visuali” e “vedute” e, altresì, nell'ambito del PTCP, in un corridoio di connessione ecologica. Il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo il provvedimento comunale di diniego in quanto, nell'ambito delle “visuali” e dei corridoi di connessione, sono da ritenersi

arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2649; Id., 25 novembre 2013, n. 5589; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 maggio 2014, n. 1281).

In questa prospettiva, le scelte urbanistiche non necessitano, di regola, di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano (Ad. plen., n. 24 del 1999), salvo che ricorra una delle evenienze che, in conformità ai consolidati indirizzi della giurisprudenza (più volte richiamati anche da questa Sezione; v., tra le ultime: TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 settembre 2016, n. 1680; Id., 23 marzo 2015, n. 783; Id., 30 settembre 2014, n. 2404; Id., 22 luglio 2014, n. 1972), determinano un onere motivatorio più incisivo. Tali evenienze sono state ravvisate: a) nella lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, da accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi del titolo edilizio o di silenzio rifiuto su domanda di rilascio del permesso di costruire, ecc.; b) nel caso in cui l'autorità intenda imprimere destinazione agricola ad un lotto intercluso da fondi legittimamente edificati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6401; Id., 4 marzo 2003, n. 1197); c) nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico effettui un sovradimensionamento delle aree destinate ad ospitare attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (cd. aree standard), quantificandole in misura maggiore rispetto ai parametri minimi fissati dall'art.

3 del d.m. n. 1444 del 1968 e dall'art. 9, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 (cfr. Ad. plen. n. 24 del 1999; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 gennaio 2011, n. 4).

Non costituisce, invece, posizione di affidamento tutelabile in sede giurisdizionale quella del soggetto che veda semplicemente assegnata alla sua area una disciplina peggiorativa rispetto a quella dettata dai previgenti atti di pianificazione (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3571; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 30 settembre 2014, n. 2404; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 dicembre 2013, n. 1143).

Si ricorda in proposito che già prima del PGT il Piano della Comunità Montana della Valceresio dettava una disciplina analoga all'art. 21 PdR con riferimento al territorio Zotte e che non esiste alcun affidamento qualificato del ricorrente all'ottenimento di una previsione urbanistica a sé più favorevole, contrariamente a quanto tenta di argomentare nella memoria difensiva (pag. n. 6)

“... è parimenti acclarato che “all'interno della pianificazione urbanistica possano trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l'ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi” (così ancora Cons. Stato n. 6656 del 2012, cit.). E ciò in quanto “l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo”, per cui l'esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela

di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall'articolo 9 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710; in termini analoghi, tra le tante: Id. 5 settembre 2016, n. 3806; Id., 25 maggio 2016, n. 2221; Id., 21 dicembre 2012, n. 6656; Id., 28 novembre 2012, n. 6040; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 5 giugno 2014, n. 1465). (TAR Lombardia, Milano , II , 21/2/2017 n. 434)

** *** **

2. SULL'ASSERITA CARENZA DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO

Ci si riporta alla considerazioni già svolte nella memoria difensiva contestandone la fondatezza e in particolare all'eccezione di inammissibilità dei pertinenti motivi in quanto volti ad esercitare un mero sindacato nel merito sulle scelte operate dall'amministrazione.

** *** **

Alla luce di quanto esposto si insiste per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese tutte ed onorari di causa.

Milano, 8/10/2018.

Avv. Maria Cristina Faranda